



**Direzione centrale risorse umane,  
finanziarie e logistica**

**Procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., per la progressione dalla prima area alla seconda area fascia retributiva F1**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il

*funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;*

**VISTO** l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato dalla lettera b) del medesimo articolo 6;

**VISTO** l'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, in base al quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come individuato dallo stesso articolo 22;

**CONSIDERATO** che l'articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 sopra menzionato stabilisce che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri;

**VISTO** l'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il trasferimento nei ruoli dell'ispettorato nazionale del lavoro del personale individuato dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di “avvalimento”;

**RILEVATO** che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di “avvalimento” delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposto dall'articolo 24 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;

**VISTO** in particolare l'articolo 96 del CCNL Funzioni centrali in base al quale sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto Funzioni centrali;

**VISTO** l'articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di attivare, al fine di valorizzare le professionalità interne, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

**RILEVATO**, in particolare, che il comma 15 del sopra menzionato articolo 22 stabilisce che *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.”*

**CONSIDERATO**, quindi, che esiste una connessione di natura finanziaria tra le procedure previste dall’articolo 52, comma 1-*bis* del D.Lgs. 165/2001 e quelle disciplinate dall’articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017;

**RILEVATA** l’opportunità di valorizzare, premiare e sviluppare professionalità che già esistono nell’ambito dell’assetto organizzativo di questo Ispettorato, nonché di preservare la specializzazione e l’abilità professionale acquisiti dal personale già appartenente al ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

**RITENUTO** di indire una procedura selettiva riservata al personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la progressione verticale dalla prima area alla seconda area fascia retributiva F1;

**VISTO** il decreto n. 18 del 30 marzo 2020 con il quale è stato adottato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale” dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio 2020 - 2022

**VISTO** il decreto n. 38 del 22 maggio 2020 con il quale è stato aggiornato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale” dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio 2020 - 2022;

**VISTA** la nota prot. 8804 del 5 giugno 2020 con la quale questo Ispettorato ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica l’intendimento di avviare la procedura selettiva di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** che nelle more dell’adozione di un nuovo sistema di classificazione professionale del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro si applica il sistema di classificazione professionale definito con CCNI del 4 agosto 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**RILEVATO** che, in applicazione del disposto dell’articolo 22 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dalla L. 8/2020, risultano n. 18 i posti disponibili per i quali si avvia la presente procedura riservata al personale di ruolo di questo Ispettorato per l’accesso all’area seconda, fascia retributiva F1;

**RILEVATO**, altresì, che il comma 15, dell’articolo 22 del D.Lgs. 75/2017 individua, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno, il contenuto della procedura selettiva, disponendo che tale procedura debba contemplare prove volte ad accertare la

capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti e che costituiscono titoli rilevanti, ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore, la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. È indetta la procedura selettiva interna, per titoli ed esami, per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo dell'INL, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, per il numero complessivo di n. 18 posizioni nel profilo professionale di operatore amministrativo gestionale, area seconda fascia retributiva F1.

### **Articolo 2**

#### **Soggetti destinatari e requisiti di ammissione alla selezione**

1. Salvo i dipendenti di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, possono partecipare alla procedura per la progressione tra le aree i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione.

2. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal presente bando, dei seguenti requisiti:

a) almeno 3 anni di anzianità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, maturata nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della procedura selettiva;

b) titolo di studio richiesto dal vigente sistema di classificazione del personale per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di operatore amministrativo gestionale: diploma di scuola secondaria di primo grado.

3. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver riportato, negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal presente bando, sanzioni disciplinari superiori a quelle previste dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'articolo 61 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.

4. Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva l'aver riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa. Costituisce altresì causa di esclusione l'aver patteggiato, negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal

presente bando, per uno dei reati indicati nel periodo precedente ancorché la pena sia stata convertita in pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.

5. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale:

- a) i candidati che abbiano riportato una sentenza di condanna non definitiva
- b) *i candidati che abbiano assunto la qualità di imputato secondo l'art. 60 c.p.p.*
- c) coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione
- d) coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per delitti di natura non colposa qualora siano stati adottati provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

6. Tutte le domande pervenute entro i termini indicati nel presente decreto saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità alla selezione.

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del nuovo contratto individuale di lavoro.

8. L'elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro e sulla intranet.

### **Articolo 3**

#### **Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione**

1. I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito Internet e nella Intranet dell'INL. Qualora il termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima per la presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo.

2. Il candidato dovrà trasmettere, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la domanda di partecipazione, compilata esclusivamente secondo lo schema di domanda allegato al presente decreto, a mezzo:

- a) posta elettronica certificata all'indirizzo dell'INL [dc.risorse.progressioni@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dc.risorse.progressioni@pec.ispettorato.gov.it). Per il rispetto del termine previsto al comma 1, farà fede la data di arrivo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'INL sopra indicata, sarà cura del candidato conservare la ricevuta di avvenuta consegna.
- b) propria posta elettronica istituzionale ([nome.cognome@ispettorato.gov.it](mailto:nome.cognome@ispettorato.gov.it)) all'indirizzo dell'INL [DCRisorse-Progressioni@ispettorato.gov.it](mailto:DCRisorse-Progressioni@ispettorato.gov.it). Per il rispetto del termine previsto al comma 1, farà fede la data di arrivo all'indirizzo di posta elettronica sopra indicata, sarà cura del candidato conservare la ricevuta di conferma di recapito.
- c) raccomandata a mano all'Ufficio dell'Ispettorato nazionale presso il quale il candidato presta servizio, in duplice copia avendo cura di acquisire, sulla copia che il candidato tratterrà quale ricevuta dell'avvenuta consegna, il numero di protocollo in entrata. Sarà cura dell'Ufficio ricevente trasmettere la domanda protocollata alla Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e

logistica all'indirizzo DCRisorse-Progressioni@ispettorato.gov.it. non oltre il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Per il personale comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni per tutto il periodo previsto per l'invio della domanda di partecipazione è previsto che questa possa essere presentata anche a mezzo raccomandata AR all'indirizzo dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica Piazza della Repubblica, 59 - 000185 Roma. Ai fini del rispetto del termine previsto al precedente comma 1, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Per il medesimo personale è prevista anche la consegna della domanda tramite raccomandata a mano presso la sede di uno degli ispettorati interregionali del lavoro o degli ispettorati territoriali del lavoro, nonché presso la sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro situata in Roma.

4. A pena di esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata della scansione/fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità. La domanda inoltrata agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati dovrà riportare all'oggetto della e-mail il riferimento al presente decreto (numero e data) e l'indicazione del relativo profilo professionale per il quale si vuole concorrere, nonché il nome e cognome del candidato. La domanda inoltrata secondo la previsione del comma 3 precedente dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura "Progressioni verticali area seconda – domanda partecipazione".

5. La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente decreto e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in quanto applicabile.

6. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare/indicare, oltre ai dati anagrafici, il profilo professionale per il quale intendono concorrere, il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto richiesto per il profilo professionale di interesse per l'accesso dall'esterno, la valutazione conseguita nella performance individuale in ciascuno degli anni del triennio 2017 – 2018 - 2019, l'attività attualmente svolta e le attività, diverse dalla attuale, eventualmente svolte durante la propria carriera lavorativa risultanti da atto formale, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di questa e di altra pubblica amministrazione e gli eventuali ulteriori titoli di studio posseduti dal candidato. I candidati devono, altresì, dichiarare di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94 e allegare alla domanda l'idonea documentazione comprovante il loro possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Alla domanda i candidati dovranno allegare, altresì, scansione/fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità. Per velocizzare e agevolare il lavoro della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 4, il candidato può allegare:

- scansione/fotocopia della scheda di valutazione, per ciascun anno di riferimento;
- scansione/fotocopia degli ordini di servizio o analoghi atti formali relativi all'attività attualmente svolta e a quelle eventualmente svolte durante la carriera lavorativa, diverse dall'attività nella quale sono attualmente impegnati. Il personale comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni deve comunque indicare l'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio presso il quale sono conservati tali documenti.

7. I candidati portatori di handicap potranno indicare l'eventuale necessità di ausili e di tempi aggiuntivi, specificando le relative necessità nell'apposito spazio presente nello schema di domanda.

8. Entro i 10 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, i candidati che abbiano richiesto nella domanda di partecipazione ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno presentare, con la stessa modalità di trasmissione utilizzata per la presentazione della

domanda di partecipazione, la certificazione medico-sanitaria, rilasciata da apposita struttura pubblica, attestante in maniera specifica tali necessità.

9. I candidati devono, altresì, dichiarare l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'articolo 2 del presente decreto.

10. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni false e mendaci, oltre ad essere perseguite secondo le vigenti disposizioni penali, comporteranno l'esclusione dalla procedura selettiva.

11. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

12. Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito, intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione, presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni amministrative dipendente da omissioni o errori presenti nelle dichiarazioni con cui i candidati indicano il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti rispetto a quelli indicati nella domanda.

14. Il candidato dovrà dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove d'esame ovvero l'eventuale loro rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione sul sito internet dell'INL e sulla intranet.

#### **Articolo 4** **Commissione d'esame**

1. La Commissione d'esame sarà nominata dal Direttore della Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica con apposito provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro e sulla Intranet.

2. La Commissione sarà composta da tre componenti scelti tra il personale dirigenziale in servizio presso l'Ispettorato nazionale del lavoro. La Commissione può avvalersi di un componente aggiunto per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua inglese che può essere individuato anche tra i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenenti all'area terza che, sia per competenza che curriculum professionale, risultano in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della Commissione.

3. La Commissione d'esame di cui al presente articolo sarà competente per la preventiva disamina delle domande ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione alla partecipazione, per l'espletamento delle prove d'esame e per la successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 6 e all'articolo 8 del presente decreto.

4. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 8 del presente decreto dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che avranno superato la stessa.

5. Le riunioni nell'ambito delle quali saranno svolti i lavori della Commissione risulteranno da appositi verbali.

## **Articolo 5**

### **Criteri selettivi per la progressione tra le aree**

1. Come previsto dall'articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017, la procedura selettiva si basa su prove d'esame e sulla valutazione dei titoli rilevanti. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è pari a 100 punti. Il punteggio massimo complessivo delle prove d'esame è pari a 60 punti, dei quali 30 attribuibili per la prova scritta e 30 assegnabili per la prova orale. Il punteggio massimo conseguibile a seguito della valutazione dei titoli rilevanti è pari a 40 punti.

## **Articolo 6**

### **Prove d'esame**

1. Le prove d'esame, cui viene attribuito un punteggio massimo complessivo di 60 punti, consistono in una prova scritta e in una prova orale, ognuna delle quali avrà un peso massimo di 30 punti.

2. Il punteggio complessivo dell'esame sarà dato dal punteggio ottenuto nella prova scritta sommato al punteggio conseguito nella prova orale.

## **Articolo 7**

### **Prova scritta**

1. La prova scritta è tesa ad accertare il possesso delle specifiche conoscenze, competenze e capacità professionali necessarie allo svolgimento delle attività relative al profilo professionale di operatore amministrativo gestionale.

2. La prova scritta consisterà in una prova teorico-pratica tesa a verificare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche e consisterà nel rispondere a 30 domande a risposta multipla vertenti su specifiche materie.

3. Ogni domanda avrà tre o quattro possibili risposte delle quali solamente una sarà quella corretta. Ad ogni risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta corretta: + 1 punto

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni di risposta: 0 punti

- risposta errata: - 0,33 punti

4. Il tempo di svolgimento della prova scritta è fissato in 60 minuti. La prova scritta si intenderà superata con un punteggio di almeno 21 punti su 30.

5. Le materie su cui verterà la prova scritta sono quelle di seguito elencate:

- a) Nozioni di diritto costituzionale
- b) Nozioni procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti
- c) Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza



- d) Nozioni in materia di protezione dei dati personali
- e) Ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

## **Articolo 8**

### **Prova orale**

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21 punti su 30 nella prova scritta teorico pratica.
2. La prova orale consisterà in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, come individuati secondo il comma 5 del precedente articolo 7.
3. In sede di prova orale i candidati saranno sottoposti anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese. La prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21 punti su 30.

## **Articolo 9**

### **Calendario delle prove**

1. Il calendario della prova scritta sarà pubblicato sul sito Internet e sulla Intranet dell'Ispettorato nazionale del lavoro almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa, unitamente all'elenco dei candidati ammessi alla selezione. Detta pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione per lo svolgimento della prova e i candidati inseriti nell'elenco degli ammessi alla selezione dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità. Al fine del contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, le prove scritte e orali potranno svolgersi anche mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.
2. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno esclusi dalla procedura.
3. Le date di svolgimento dei colloqui saranno rese note con le stesse modalità di cui al comma 1, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni d'esame, unitamente all'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 7 del presente decreto.

## **Articolo 10**

### **Valutazione titoli**

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore a quella di appartenenza quelli indicati ai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo. A detti titoli sono attribuiti complessivamente un massimo di 40 punti, di cui massimo 15 punti attribuiti, secondo le previsioni del successivo comma 2, per la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, massimo 23 punti attribuiti, secondo quanto stabilito dal successivo comma 3, per l'attività svolta e i risultati conseguiti e massimo 2 punti assegnati, secondo le previsioni del successivo comma 4, per la valutazione del superamento di procedure concorsuali.
2. Il punteggio complessivo di 15 punti viene attribuito in relazione alla valutazione positiva della performance individuale conseguita dal candidato in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio (2017-2018-2019). In particolare, il punteggio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio relativo a

ciascun anno di riferimento, avuto riguardo alla classe di valutazione nella quale ricondurre, per ciascuno dei tre anni presi in considerazione, la performance del dipendente.

Sono individuate le seguenti tre classi di valutazione nelle quali, per ciascuno degli anni presi a riferimento (2017 – 2018 - 2019), sono ricondotti gli esiti delle valutazioni individuali considerati positivi ai fini della procedura selettiva. La valutazione conseguita dal candidato sarà ricondotta ad una valorizzazione in centesimi.

- 1° classe di valutazione: valutazione di performance individuale tra il 90% e il 100%: 5 punti
- 2° classe di valutazione: valutazione di performance individuale tra l'89 % e il 80%: 4 punti
- 3° classe di valutazione: valutazione di performance individuale tra il 79 % e il 70%: 3 punti

3. Il punteggio complessivo di 23 punti viene attribuito in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti come di seguito precisato alle lettere a), b) e c) del presente comma.

#### **a) curriculum professionale (massimo 3 punti)**

La valutazione del curriculum professionale valorizza la professionalità acquisita nel suo complesso dal dipendente durante lo svolgersi della carriera lavorativa attraverso le esperienze di lavoro avute in ambiti dell'amministrazione caratterizzati da attività di natura diversa e che hanno contribuito a creare il bagaglio culturale e professionale del dipendente.

Viene valutato il complesso delle esperienze lavorative avute nell'Amministrazione (MLPS-INL) documentate da ordini di servizio o analoghi atti formali. Sono utilmente valutate anche le esperienze lavorative avute in altre pubbliche amministrazioni documentate anch'esse da ordini di servizio o analoghi atti formali.

Per un massimo di tre punti complessivi, viene attribuito 1 punto, ad ogni esperienza lavorativa, della durata di almeno 3 anni, diversa da quella nella quale si è attualmente impegnati.

#### **b) Esperienza lavorativa maturata (massimo 15 punti)**

Ai fini delle procedure selettive per la progressione tra le aree, l'anzianità di servizio che il personale trasferito giuridicamente nei ruoli dell'INL dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del DPCM 23 febbraio 2016, ha maturato nei ruoli del medesimo Ministero fino all'avvenuto trasferimento giuridico (fino al 31 dicembre 2016) non è considerata anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione bensì è valutata alla stessa stregua di quella maturata nei ruoli dell'INL a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento giuridico (1° gennaio 2017).

- 1) anzianità di servizio maturata, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino al 31 dicembre 2016 e nel ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'area di attuale appartenenza.  
punti 1,00 per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a sei mesi
- 2) Anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra pubblica amministrazione [anzianità di servizio diversa da quella maturata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali valutata al punto 1]):  
punti 0,30 per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a sei mesi.

Nel computo dell'anzianità di servizio maturata non sono considerati i periodi di aspettativa e/o istituti analoghi che interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio. Il candidato dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di periodi di interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio.

#### **c) Titoli di studio valutabili (massimo 5 punti)**

Sono valutati i titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione. aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università.

Gli ulteriori titoli devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista dal presente bando e a ciascun titolo dichiarato viene attribuito il punteggio sotto indicato.

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento): punti 3
- Laurea triennale: punti 2
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: punti 1,50
- Abilitazioni professionali: punti 1
- Master di I livello: punti 0,50
- Diploma di scuola secondaria superiore: punti 0,30.

4. Il punteggio complessivo di 2 punti viene attribuito per eventuali idoneità conseguite in procedure concorsuali pubbliche. Viene assegnato 1 punto, per un massimo di due punti, ad ogni idoneità conseguita.

5. Al termine dei colloqui, le dichiarazioni relative ai titoli rilevanti rese dai candidati che avranno superato le prove d'esame saranno verificate dalla Commissione per le valutazioni di competenza e la formazione delle graduatorie.

## **Articolo 11**

### **Formazione della graduatoria**

1. La Commissione d'esame, di cui all'articolo 4 del presente decreto, forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo riportato dai candidati risultante dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove d'esame e del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli.

2. A parità di punteggio si applicano le preferenze stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Il direttore della Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreti approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito internet dell'INL e sulla intranet. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

## **Articolo 12**

### **Assunzione vincitori**

1. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel profilo professionale di operatore amministrativo gestionale.

2. Il rapporto di lavoro nella seconda area, fascia retributiva F1 avrà decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro per l'assunzione presso l'Ufficio dove il candidato dichiarato vincitore presta servizio. Nel caso di vincitore della selezione in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione l'assunzione avviene per l'Ufficio dell'INL nel quale risultava assegnato in data antecedente al provvedimento di comando.

3. La mancata presentazione del candidato vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione per la stipula del contratto individuale, comporta la decadenza dal relativo diritto.

4. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al presente articolo, il dipendente cessa dall'eventuale assegnazione temporanea in posizione di comando presso altra amministrazione.

### **Articolo 13**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura selettiva sono raccolti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro.

3. Le medesime informazioni saranno comunicate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica del candidato al solo fine del trattamento dei dati necessario agli adempimenti connessi alla stipula del contratto individuale di lavoro.

### **Articolo 14**

#### **Mezzi di impugnazione**

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet e sulla intranet dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Giuseppe Diana